C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2026 / 004735
Data prot. : 09/11/2026
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 17

Tribunale di Napoli Nord | **Coordinamento di Volontariato e nuclei di P.C.-Regione Campania** | **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord**

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

TRA

Il Tribunale di Napoli Nord, con sede in Aversa (CE), Piazza Trieste e Trento, "*Palazzo Raffaele Numeroso*", nella persona del Sig. Presidente del Tribunale **dott. Antonio Mungo** di seguito per brevità denominato anche "*Tribunale*",

E

Il Coordinamento ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) di Volontariato (di seguito per brevità ANC o Associazione), iscritto alla Regione Campania giusto Decreto Dirigenziale n. 2 del 21/3/2019 e con C.F. 95268990637 con sede legale in Napoli (NA) al Corso V. Emanuele, 728, Caserma "Caracciolo" nella persona dell'**Ing. Marco Tartaglia.**

NONCHÉ

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (di seguito Ordine), con sede in Aversa (CE), Piazza Trieste e Trento s.n.c., presso il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del suo Presidente, **Avv. Gianluca Lauro**

PREMESSO CHE:

- la circolare Ministeriale dell'8 novembre 2016, relativa alle "*Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208*", prevede la facoltà dei Capi degli Uffici Giudiziari di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e con *"soggetti diversi"* (privati, fondazioni, associazioni, ecc. - nota ministeriale del 13 ottobre 2017), al fine di conseguire una maggiore efficienza dell'attività giudiziaria con un conseguente *beneficio* per l'utenza;

- ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 *"È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";*

- per il costante depauperamento del personale amministrativo dovuto alle cessazioni dal servizio, non compensate da un corrispondente *turn-over*, ed il continuo incremento di attività di lavoro attribuite agli uffici giudiziari da norme di legge e/o regolamentari, è estremamente utile poter disporre di unità di personale

in possesso di qualificata esperienza e di consolidata professionalità nelle attività di assistenza e di supporto degli uffici giudiziari, allo scopo di poter far fronte all'inevitabile arretrato, che si è venuto a creare;

- appare necessario fare ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per rendere effettivi i diritti riconosciuti ai cittadini e le garanzie previste dall'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, specie con riguardo alla ragionevole durata dei processi ed al giusto processo (art. 111 della Costituzione ed art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);

- l'Associazione. ha manifestato la propria disponibilità a prestare l'attività di volontariato in favore del suddetto Tribunale e del Giudice di Pace, nonché dell'utenza, potendo annoverare tra i propri aderenti volontari il possesso dei precisi requisiti di esperienza e professionalità, nonché di serietà e riservatezza;

- nell'ambito delle finalità sia della richiamata normativa quanto dell'ANC, gli associati possono prestare tale attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed al solo scopo di dare un concreto ausilio al personale del Tribunale e del Giudice di Pace, a beneficio degli utenti, fra i quali si annoverano innanzitutto gli iscritti all'Ordine degli Avvocati;

- la collaborazione dell'Associazione, **in continuità con il protocollo già stipulato il 14/01/2026,** appare idonea a contribuire al miglioramento dei servizi all'utenza, sentita l'ANC, in conformità ai principi sopra richiamati ed in particolare alla Circolare DOG dell'08.11.2016, così come integrata dalla successiva nota ministeriale del 13 ottobre 2017, riferita alle convenzioni con "*soggetti diversi*" dalle pubbliche amministrazioni;

- l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord intende contribuire, come di fatto contribuisce, per la propria parte di competenza, alla realizzazione della citata lodevole opera di volontariato dell'ANC con un contributo spontaneo e forfettario,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Natura e oggetto dell'attività di volontariato.

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra il Tribunale e l'Associazione, per lo svolgimento delle seguenti attività di volontariato presso gli uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa:

- ausilio e supporto meramente esecutivo ai servizi resi dal personale amministrativo nello svolgimento delle attività, determinati di volta in volta dal Sig. Presidente del Tribunale, con il parere favorevole del magistrato collaboratore.

Art. 2 — Risorse umane.

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, l'Associazione mette a disposizione n. **6 volontari,** tutti ad essa aderenti regolarmente iscritti al libro soci.

Il Coordinamento ANC è tenuto a garantire il possesso delle qualità morali e di condotta di cui al D.lgs. 165/2001 ed al D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), così come modificato dal D.P.R. 81/2023.

Il Tribunale ha la facoltà di eseguire i dovuti accertamenti sui volontari assegnati, al fine di verificare il possesso delle necessarie qualità morali e di condotta.

Art. 3 — Responsabile dell'attività di volontariato.

Il responsabile delle attività di volontariato indicate nel presente protocollo d'intesa è il Presidente del Coordinamento ANC, Ing. Marco Tartaglia.

L'Associazione garantisce che i volontari, designati per la propria disponibilità a fornire l'attività di volontariato, sono coperti da regolare polizza assicurativa per caso morte, contro gli infortuni (anche *in itinere*) e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, connessi allo svolgimento dell'attività stessa. Copia della polizza assicurativa viene allegata alla presente convenzione. I suddetti rischi non risultano, infatti, assicurabili presso gli Enti di previdenza ed assistenza (e.g. INPS, INAIL) a motivo della natura volontaristica dell'attività prestata.

Art. 4 — Modalità di svolgimento dell'attività di volontariato.

Le attività di cui al presente protocollo, che inizieranno a decorrere dalla data del **16.11.2026**, verranno svolte da n. **6 soci**, che presteranno la loro attività volontaria secondo le disponibilità individuali nell'arco della settimana, previo accordo con il Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nonché di intesa con il Magistrato Collaboratore dallo stesso Designato.

Tale attività di collaborazione volontaria sarà svolta presso gli uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa, nel rispetto delle direttive emanate dai responsabili dell'Ufficio nonché con l'approvazione del Presidente del Tribunale e del magistrato collaboratore, secondo le modalità concordate di volta in volta in via diretta con gli aderenti.

A tale scopo saranno concessi in uso i materiali e i documenti messi a disposizione dall'Ufficio, nonché un locale predisposto allo scopo, le strumentazioni e le apparecchiature informatiche con l'attivazione di utenze sulla rete giustizia, all'esclusivo fine di utilizzo della rete internet e della posta elettronica, necessarie per il corretto espletamento delle attività di collaborazione volontarie, nel rispetto scrupoloso di quanto stabilito dal circolare Ministeriale dell'8.11.2016, sub. paragrafo 5, per la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti. È esclusa qualsiasi attività di tipo gestionale. La collaborazione non comprende:

- gli atti e le attività oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- l'accesso ai registri penali e/o ai sistemi informativi automatizzati oggetto di segreto investigativo a norma dell'art. 329 c.p.p.;
- la diretta acquisizione di altri atti dell'ufficio senza autorizzazione del personale istituzionalmente incaricato della gestione e conservazione degli atti stessi;
- i rapporti esterni dell'ufficio e con il pubblico, salvo, per questi ultimi, che il volontario sia immediatamente identificabile, attraverso l'esposizione di apposito segno distintivo, come soggetto non appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Art. 5 — Controllo e verifica dell'attività di volontariato.

Il Tribunale si riserva la facoltà di verificare l'attività di collaborazione prestata dal volontario per la necessaria tutela e riservatezza dei dati, della documentazione e del materiale d'ufficio, ma anche sotto il profilo della qualità, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile indicato al precedente art. 3.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Coordinamento ANC, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica effettuata, affinché essa adotti i necessari provvedimenti correttivi. Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto di convenzione consente al Tribunale contraente la facoltà di recedere dal presente accordo con la conseguente comunicazione scritta alla sede dell'Associazione.

Art. 6 — Obblighi e responsabilità.

Il volontario, incaricato dell'attività di collaborazione, deve conformare la sua condotta alle leggi ed a quanto disposto dal Presidente del Tribunale, nonché dal Magistrato Collaboratore dallo stesso Designato. L'incaricato è inoltre tenuto:

- a mantenere il segreto d'ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti;
- a comunicare eventuali sopravvenute cause di incompatibilità;
- all'osservanza degli obblighi di riservatezza e di riserbo con riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nello svolgimento delle attività di collaborazione, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui GDPR (*General Data Protection Regulation*), approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. È onere del Tribunale di provvedere ad informare il volontario sulle norme da osservare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, all'interno dell'edificio in cui si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Le determinazioni assunte dall'Ufficio sono a disposizione per la consultazione dei volontari presso l'Ufficio **RSPP Arch. Repice Lentini.**

Art. 7 – Scioglimento

Oltre al caso di impedimento del fornitore, ovvero il Coordinamento ANC, la presente convenzione si scioglierà nel caso in cui l'Ufficio Giudiziario o il Ministero della Giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del fornitore, ovvero dell'Associazione.

Art. 8 -- Esclusione di responsabilità

Resta esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine agli applicativi, agli aspetti progettuali e tecnici, manutenzione dei medesimi, collegamento alla rete ed eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.

È esclusa qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, dell'Amministrazione e dell'Ordine degli Avvocati rispetto a pretese di qualunque natura che sia avanzata dall'Associazione, ovvero da terzi indicati nella presente convenzione.

Art. 9— Gratuità dell'attività di volontariato.

Dalla collaborazione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato, né autonomo con il Ministero della Giustizia.

La presente convenzione non comporta alcun onere economico, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Napoli Nord.

L'ANC rinuncia espressamente ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Napoli Nord, per azioni promosse da terzi, aventi ad oggetto le attività svolte dai volontari negli Uffici.

Le parti si danno reciprocamente atto che la collaborazione sarà resa a titolo completamente gratuito. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, a copertura delle spese vive (assicurazione, vitto, spese di viaggio, ecc..) riconosce all'Associazione un ***contributo/rimborso spontaneo e forfettario di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensile.***

Art. 10 — Durata dell'attività di volontariato.

La collaborazione avrà durata di **mesi 6 (sei)** rinnovabili espressamente, con decorrenza dal ***16/5/2027***, successiva alla sottoscrizione della presente.

Art. 11 — Revoca e risoluzione dell'attività di volontariato.

È possibile la revoca anticipata del protocollo d'intesa da parte di tutti i contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni. La convenzione si risolve anche nei seguenti casi:

a) danno all'immagine del Tribunale;
b) sospensione ingiustificata dell'attività di collaborazione;
c) inosservanza degli obblighi stabiliti;
d) scadenza o venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa di cui all'art. 3;
e) ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
f) nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

Il Tribunale, l'Ordine e l'Associazione possono in qualsiasi momento recedere dal protocollo d'intesa, per giustificato motivo, anche senza preavviso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR (*General Data Protection Regulation*), approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dall'incaricato saranno trattati dall'Amministrazione conferente per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del trattamento dei dati è il Tribunale di Napoli Nord.

Art. 13 — Pubblicità.

Il presente protocollo d'intesa sarà oggetto di pubblicazione secondo le modalità e ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale del Tribunale.

La presente convenzione, in quanto meramente riproduttiva di quella già espressamente approvata con allegata nota del Vicecapo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 6.11.2025, relativa al precedente periodo 2.2.2026 – 2.8.2026, viene comunque trasmessa al competente Ministero della Giustizia per mera conoscenza.

Art. 14 - Rinvio.

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di prestazione delle attività di collaborazione, nella stessa richiamate e contenute, e vale quale comunicazione al volontario.

Redatta e sottoscritta in triplice copia originale il giorno **9.11.2026**, alle ore 12,30, presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa (CE) Piazza Trieste e Trento.

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Antonio Mungo

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri
Ing. Marco Tartaglia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianluca Lauro